



# IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNE DI VICO DEL GARGANO

**Tabella informativa da esporre nelle strutture ricettive**  
ai sensi dell'art. 5 comma 1 del vigente Regolamento comunale.

Nel Comune di Vico del Gargano è istituita l'imposta di soggiorno prevista dal Decreto Legge n. 50/2017 con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 25/07/2017.

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 è stato adottato il relativo regolamento con decorrenza dal 01/10/2017, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/07/2018 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26.10.2019.

## DISCIPLINA

L'imposta è corrisposta dai soggetti non residenti nel Comune di Vico del Gargano per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, fino ad **un massimo di 10 pernottamenti consecutivi per il periodo dal 1 Maggio al 31 Ottobre di ciascuno anno.**

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

## TARIFFE

Le tariffe delle strutture ricettive, determinate con delibera di giunta n. 142 del 28.09.2020, sono le seguenti:

ALBERGHI E RTA 5 stelle	€ 4,00
ALBERGHI, RTA, VILLAGGI TURISTICI 4 stelle	€ 3,00
ALBERGHI, VILLAGGI TURISTICI, RESIDENCE fino a 3 stelle	€ 2,00
STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA (CAMPEGGI, AGRITURISMI, AREE ATTREZZATE PER LA SOSTA TEMPORANEA)	
STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE (BED AND BREAKFAST (FAMILIARI ED IMPRENDITORIALI), CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE, AFFITTACAMERE, CASE PER FERIE)	

## ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del 12° anno di età;
- b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- c) il personale appartenente alle forze o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
- e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati dall'Autorità Pubblica per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. b), c), e d), l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione.

## **OBBLIGHI DEL GESTORE**

### VERSAMENTI

I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Vico del Gargano delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta al termine del loro soggiorno, **entro il 10 del mese successivo**.

- In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
- Qualora l'imposta da versare mensilmente non superi l'importo di € 20,00, il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento alla scadenza successiva.
- Il pagamento della seguente imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**La causale del riversamento** deve contenere le seguenti indicazioni:

- denominazione esatta della struttura ricettiva che effettua il riversamento;
- versamento imposta di soggiorno;
- mese e anno di riferimento;

### DICHIARAZIONI

I gestori delle strutture ricettive del Comune di Vico del Gargano, **entro il termine ultimo del 31 dicembre dello stesso anno, hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione annuale con il dettaglio mensile** del numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura, i relativi pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 3, l'imposta incassata e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

- I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui al precedente comma, le generalità dei soggetti passivi inadempienti.
- In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni distinte per ogni struttura.
- La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa all'Ufficio Tributi del Comune o su supporto cartaceo o mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.
- La delibera della Corte dei Conti Veneto n. 19/2013 ha precisato che i Gestori delle strutture ricettive sono qualificabili come **agenti contabili** e quindi rientra tra i loro obblighi anche la trasmissione al Comune del conto della gestione (modello 21, allegato al DPR 194/1996).

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi al recapito telefonico

**0884 998334**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
f.to dott. Giuseppe de Rosa